

Procedura operativa

Processo di gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose

Direzione generale per la motorizzazione

Redatto da	Divisione 3 e Unità di Staff del Direttore generale per la motorizzazione
Verificato e approvato da	Direttore generale per la motorizzazione

N. Versione	Stato	Data di Approvazione
1.0	Approvato	09/03/2026
Ultime modifiche intervenute	09/03/2026	

Indice del documento

1	Obiettivi e ambito di applicazione	3
2	Definizioni, abbreviazioni e acronimi	4
3	Documenti di riferimento.....	5
3.1	Documenti operativi.....	5
3.2	Normativa di riferimento.....	6
4	Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità	7
5	Modalità di esecuzione del procedimento.....	8
5.1	Ambito di applicazione del procedimento	8
5.2	Controlli su strada.....	8
5.3	Gestione delle liste di controllo.....	9
6	Flusso di lavoro.....	10
7	Allegati.....	11

1 Obiettivi e ambito di applicazione

Nell'ambito delle attività di revisione delle procedure operative della Direzione generale per la motorizzazione (DGMOT), il presente documento si pone l'obiettivo di **descrivere un modello ottimizzato per la gestione delle segnalazioni di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose**, attraverso la definizione di processi, strumenti e linee guida organizzative.

2 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

Nella sezione sono elencati e descritti, ove necessario, termini, acronimi, sigle e abbreviazioni utilizzati nella procedura.

Termine	Definizione
MIT	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DGMOT	Direzione generale per la motorizzazione
ADR	Agreement for transport of Dangerous goods by Road
Veicolo	<p>Un veicolo è un mezzo di trasporto mobile, destinato al trasferimento di persone o merci, che può essere configurato in diverse tipologie a seconda della struttura e dell'utilizzo specifico dei suoi componenti. In particolare, si distinguono le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicolo a batteria: veicolo in cui gli elementi sono collegati tra loro da un collettore e fissati in maniera permanente. Gli elementi costitutivi di un veicolo a batteria includono cilindri, tubi, fasci di cilindri (detti anche telai), tamburi di pressione e serbatoi destinati al trasporto di gas (con una capacità superiore a 450 litri); • veicolo chiuso: veicolo dotato di una carrozzeria che può essere chiusa, garantendo così una protezione completa per il carico o per gli occupanti; • veicolo aperto: veicolo la cui piattaforma è priva di sovrastruttura oppure dotata soltanto di paratie laterali e abbaino, adatto al trasporto di carichi che non richiedono una chiusura totale; • veicolo coperto: variante del veicolo aperto, che viene provvista di un telo o di una copertura rimovibile, utile a proteggere il carico dalle intemperie; • veicolo cisterna: veicolo appositamente costruito per il trasporto di liquidi, gas o sostanze in forma polverosa o granulare. Esso comprende uno o più serbatoi fissi, che includono anche i relativi gusci, attrezzature e sistemi di fissaggio, necessari per il trasporto sicuro dei materiali.
Merci pericolose	Sostanze e articoli il cui trasporto è vietato in base alle disposizioni dell'ADR o, in alternativa, ammesso solo alle condizioni da esso stabilite.
Trasporto	Qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni.
Controllo	Qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

3 Documenti di riferimento

All'interno del presente paragrafo viene riportata la lista di distribuzione che raccoglie i modelli operativi funzionali allo svolgimento delle attività descritte nella presente procedura e la normativa che disciplina il procedimento.

3.1 Documenti operativi

ID	Oggetto	Descrizione	Distribuzione		
			Attore	Attività	Modalità
01	Lista di controllo	Form utilizzato durante le operazioni di controllo sul trasporto delle merci pericolose su strada.	Organi di polizia stradale	Compilazione; invio alla Divisione 3 della DGMOT	Digitale; tramite PEC
			Divisione 3	Archiviazione; lavorazione dei dati	Digitale
02	Lettera di trasmissione controllo ADR alla DGMOT	Nota attestante la trasmissione della lista di controllo dagli organi di polizia stradale alla Divisione 3 della DGMOT.	Organi di polizia stradale	Compilazione; invio alla Divisione 3 della DGMOT	Tramite PEC
			Divisione 3	Archiviazione	Digitale

Per il dettaglio sul contenuto e sulla struttura dei documenti operativi si rimanda alla sezione 5. *Modalità di esecuzione del procedimento.*

La lista di distribuzione sarà soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione di eventuali sviluppi operativi che possano verificarsi nel tempo.

3.2 Normativa di riferimento

- Direttiva (UE) 2022/1999, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante l'attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- Art. 168, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
- ADR, *Agreement for transport of Dangerous goods by Road*, accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni.
- Decreto ministeriale 30 maggio 2024, n. 151 recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4 Ruoli organizzativi coinvolti e responsabilità

Di seguito sono descritti i ruoli organizzativi coinvolti nell'ambito della presente procedura e le responsabilità generali assegnate agli stessi.

Le attività operative specificate in analitico nella presente procedura devono in ogni caso intendersi effettuate dai singoli ruoli coinvolti nel rigoroso rispetto delle responsabilità di seguito definite.

Ruoli organizzativi coinvolti	Responsabilità
Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	<ul style="list-style-type: none">• Effettuano i controlli su strada ai sensi delle Direttive (UE) 2022/1999 e 2025/1801;• notificano i controlli effettuati;• trasmettono la lista di controllo via PEC alla Divisione 3 della DGMOT;• nel caso di trasportatori stranieri, informano le autorità del paese contraente l'ADR.
Divisione 3 della DGMOT	<ul style="list-style-type: none">• Riceve la lista di controllo dagli organi di polizia stradale;• trasmette con cadenza biennale il formulario statistico sulle infrazioni e sanzioni al Segretariato dell'ONU.

5 Modalità di esecuzione del procedimento

5.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il **trasporto di merci pericolose su strada** è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati A e B dell'**ADR** (*Agreement for transport of Dangerous goods by Road*), come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di trasporto, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, effettuano attività di controllo su strada e trasmettono le segnalazioni raccolte alla DGMOT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), la quale redige il relativo rapporto statistico, come descritto nella presente procedura.

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 e in attuazione delle Direttive UE 2002/1999 e 2005/1801, le attività di controllo qui riportate si applicano:

- al **trasporto di merci pericolose effettuato su strada** sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati dell'Unione europea;
- alle operazioni di **carico e scarico**;
- al **trasferimento da un modo di trasporto ad un altro** ed alle **soste** rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Risulta, invece, escluso dalle attività qui descritte il trasporto di merci pericolose effettuato:

- per ferrovia o per via navigabile interna;
- mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
- interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.

5.2 Controlli su strada

In ottemperanza alle Direttive sopracitate, i **controlli** sul trasporto di merci pericolose su strada vengono effettuati dagli **organi di polizia stradale**.

I suddetti controlli sono effettuati **a campione**, vengono completati in un **tempo ragionevole** e coprono nella misura del possibile un'**ampia parte della rete stradale**. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora lo si reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto senza mettere in pericolo la sicurezza. Se

necessario, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati al fine di farli esaminare da laboratori riconosciuti e autorizzati.

Gli elementi oggetto di verifica sono contenuti nella **lista di controllo** allegata alla presente procedura e **compilata digitalmente** contestualmente all'effettuazione del controllo stesso.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa competente del luogo ove la **violazione è accertata**, irroga le **sanzioni amministrative** secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Una volta espletata l'attività di verifica, al conducente del veicolo viene rilasciato un documento che attesta l'esecuzione del controllo per semplificare o evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Successivamente, gli **organi di polizia stradale archiviano** la lista di controllo compilata sulla piattaforma in uso presso la propria Amministrazione, rinominando il file secondo l'ID generato automaticamente dal documento durante la sua compilazione.

Infine, ciascun controllo effettuato, sia esso con esito positivo o negativo, viene notificato con frequenza **mensile** alla Divisione 3 della DGMOT, tramite l'**invio** di una **PEC** e di una **lettera di trasmissione** corredate dalle **liste di controllo**, compilate e rinominate secondo quanto sopramenzionato, per i seguiti di sua competenza.


5.3 Gestione delle liste di controllo

La **Divisione 3**, in qualità di unità organizzativa della DGMOT che coordina e indirizza l'applicazione, a livello nazionale, della normativa internazionale ADR, **recepisce le liste di controllo** e le **archivia** nell'apposita cartella condivisa sul cloud della propria Amministrazione.

Con cadenza **biennale**, sulla base dei dati raccolti attraverso tutte le segnalazioni ricevute, la Divisione 3 **implementa un resoconto statistico** compilando il formulario normalizzato per la stesura della relazione sulle infrazioni e sanzioni da inviare **al Segretariato dell'ONU**, ai sensi della Direttiva (UE) 2022/1999.

6 Flusso di lavoro

Gestione segnalazioni controlli ADR su strada



7 Allegati

ID	Oggetto	Codifica
01	Lista di controllo	LIS-CONTROLLO-ADR-001
02	Lettera di trasmissione controllo ADR alla DGMOT	LET-TRASMISSIONE-DGMOT-001

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott. Gaetano Servedio*)

Firmato
digitalmente da

**Gaetano
Servedio**

Data e ora della
firma: 11/03/2026
18:09:57

**** QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO ****